

**INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. I presenti indirizzi si applicano, ai sensi dell'art. 49, comma 4, e 60, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., alla nomina, alla designazione ed alla revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Non si applicano:
 - ai casi in cui la legge preveda la presenza di rappresentanti di minoranza del Consiglio comunale od attribuisca espressamente al Consiglio comunale la competenza alla nomina o designazione;
 - alle nomine vincolate alla titolarità di cariche od uffici specifici;
 - ai casi in cui il Sindaco, quale componente di diritto di organismi od organi di enti, individui un proprio delegato;
 - alle nomine o designazioni effettuate da soggetti terzi che richiedano l'intesa con il Comune.

**Articolo 2
Requisiti soggettivi**

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni devono:
 - possedere i requisiti previsti dalla legge per la nomina a consigliere comunale;
 - possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi o esperienza maturata, desumibile dal curriculum vitae reso dall'interessato;
 - possedere le abilitazioni professionali e l'iscrizione in albi ove necessarie nonché gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dagli Statuti degli enti o dalla specifica normativa in materia.
2. Non potranno essere nominati o designati quali rappresentanti del comune coloro che:
 - abbiano ricoperto la stessa carica per i due mandati precedenti;
 - ricoprano già un'altra carica presso un ente, azienda, istituzione in rappresentanza del Comune;
 - si trovino in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
 - siano in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente nel quale rappresentano il Comune.
3. I requisiti per la designazione e la nomina sopraelencati si applicano anche ai consorzi pubblici (convenzioni) per la gestione dei servizi in cui il Comune partecipa.

**Articolo 3
Trasparenza**

1. Il Sindaco mediante avviso all'albo informatico e sul sito internet del comune informa dell'apertura dei procedimenti finalizzati alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni.

2. Ciascun procedimento potrà riguardare più nomine e designazioni, anche all'interno di più aziende, enti ed istituzioni.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Le candidature per le nomine e designazioni possono essere presentate anche da singoli cittadini.
2. Le persone che intendono proporre la propria candidatura quali rappresentanti del comune in aziende, enti e istituzioni, devono presentare all'amministrazione comunale, nei termini ordinatori indicati nell'avviso di cui all'art. 3, il curriculum personale corredata di idonea documentazione comprovante la competenza e la professionalità per rivestire l'incarico ed indicando inoltre gli incarichi pubblici ricoperti all'atto della candidatura.
3. Le candidature pervenute non rivestono alcun carattere di vincolatività rispetto alle determinazioni che il sindaco autonomamente assume con piena facoltà di discostarsi dalle candidature stesse.
4. La nomina resta soggetta alla valutazione discrezionale del Sindaco, che può tenere conto, oltreché della competenza e dell'esperienza, anche di elementi attinenti al rapporto fiduciario, alla compatibilità etica ed al profilo di rappresentatività pubblica, inclusi comportamenti e comunicazioni precedenti rilevanti ai fini del decoro e dell'immagine dell'Ente.

Articolo 5

Nomina

1. La nomina e la designazione sono disposte dal Sindaco con decreto motivato garantendo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi.
2. Coloro che sono stati individuati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni devono presentare, prima dell'atto formale di designazione o di nomina, la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. nonché di quelle di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e di non trovarsi in conflitto di interesse con l'Amministrazione comunale, con il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, per quanto compatibili.
3. Gli atti di nomina e designazione devono essere inviati agli interessati che li firmano per accettazione ed all'Ente per il quale è disposta la nomina.

Articolo 6

Adempimenti dei nominati

1. I nominati sono tenuti a relazionare al Sindaco sull'attività svolta dall'organismo in cui sono stati eletti e sulle iniziative assunte al suo interno; il Sindaco ha comunque facoltà di chiedere in qualunque tempo relazioni sull'attività svolta.
2. I nominati devono concorrere alla gestione dell'ente, azienda e istituzione nel rispetto delle norme vigenti, in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento della gestione.

- I nominati si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio per l'ente interessato nonché degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune.

Articolo 7 **Revoca e decadenza**

- Il Sindaco può procedere, con provvedimento scritto e debitamente motivato, alla revoca dell'incarico quando il rappresentante:
 - non ottemperi agli indirizzi e direttive impartite o per negligenza nella tutela degli interessi dell'Amministrazione;
 - non intervenga a n. 3 sedute consecutive degli organi o assemblee degli enti, aziende o istituzioni senza giustificato motivo.
 - manifesti gravi motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta.
- Nei casi di cui al comma precedente la revoca è subordinata alle precise contestazioni da parte del Sindaco, alla quale devono seguire entro dieci giorni le eventuali memorie e controdeduzioni dell'interessato. Il Sindaco assumerà la propria determinazione entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'interessato e riferirà al Consiglio nella prima seduta utile.
- Il Sindaco dichiara la decadenza dall'incarico del rappresentante in caso di decesso o in caso di perdita dei requisiti richiesti per rivestire la carica di Consigliere comunale, provvedendo immediatamente alla sostituzione.
- Tutti i provvedimenti di surroga devono essere avviati nei termini più solleciti, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti.

Articolo 8 **Pubblicità**

- Gli atti di nomina, designazione, revoca e surroga sono resi pubblici mediante pubblicazione per all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.